

l'esistenza, la natura e l'effetto del quadro di risanamento e risoluzione per le CCP nella giurisdizione in cui opera la CCP che chiede il riconoscimento. I quadri di risanamento e risoluzione dovrebbero essere valutati sulla base di orientamenti e caratteristiche essenziali convenuti a livello internazionale. Nell'esaminare il rischio di regolamento e di liquidità, per le CCP che sono suscettibili di essere a rilevanza sistemica, l'ESMA dovrebbe prestare particolare attenzione alla misura in cui l'accesso di tali CCP alla liquidità è sicuro e ai problemi di liquidità sulle valute dell'Unione. Sebbene la sicurezza dei pagamenti e dei regolamenti possa essere rafforzata attraverso l'utilizzo della tecnologia di registro distribuito o di altre tecnologie recenti, l'ESMA dovrebbe prestare attenzione ai rischi aggiuntivi che ne possono derivare per la CCP, con particolare riguardo al rischio informatico.

- (5) La natura delle condizioni imposte da una CCP affinché i partecipanti al sistema possano accedere ai suoi servizi e le interconnessioni tra i partecipanti al sistema hanno ripercussioni sul modo in cui una CCP può essere colpita da un evento avverso che interessa tali partecipanti. Pertanto, nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera c), del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA dovrebbe determinare, nella misura del possibile, l'identità dei partecipanti al sistema della CCP, in particolare nel caso in cui la CCP fornisca servizi a partecipanti al sistema stabiliti nell'Unione. L'ESMA dovrebbe inoltre determinare la quota di mercato interessata o l'importanza relativa dei partecipanti al sistema o dei gruppi di partecipanti al sistema della CCP. Nella misura necessaria per valutare l'impatto che ciò potrebbe avere sulla struttura della partecipazione diretta, l'ESMA dovrebbe valutare le condizioni in base alle quali la CCP fornisce accesso ai propri servizi di compensazione e le opzioni che propone. Per quanto riguarda le CCP suscettibili di essere a rilevanza sistemica per l'Unione, l'ESMA dovrebbe valutare se i requisiti normativi e prudenziali che la CCP impone ai propri partecipanti diretti sono sufficientemente rigorosi.
- (6) Nel caso di dissesto di una CCP, i partecipanti al sistema potrebbero dover ricorrere, direttamente o indirettamente, a servizi simili o identici forniti da altre CCP. Al fine di valutare la rilevanza relativa della CCP che chiede il riconoscimento, nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera d), del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA dovrebbe quindi determinare se i partecipanti al sistema possono sostituire alcuni o tutti i servizi di compensazione forniti dalla CCP in questione con i servizi di altre CCP, in particolare se tali CCP alternative sono autorizzate o riconosciute dall'Unione. Qualora i partecipanti diretti e i clienti stabiliti nell'Unione possano compensare solo determinati prodotti soggetti a obbligo di compensazione presso una singola CCP di un paese terzo, l'ESMA dovrebbe considerare con particolare attenzione la rilevanza sistemica della CCP in questione.
- (7) Le CCP possono essere collegate in molti modi ad altre infrastrutture dei mercati finanziari, quali altre CCP o i depositari centrali di titoli. Un'interruzione di tali collegamenti può incidere negativamente sul buon funzionamento della CCP. Pertanto, nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera e), del regolamento (UE) n. 648/2012 l'ESMA dovrebbe valutare in che misura la CCP è collegata con le altre infrastrutture dei mercati finanziari o istituzioni finanziarie secondo modalità che possano compromettere la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri. In tale contesto l'ESMA dovrebbe prestare particolare attenzione ai collegamenti e alle interdipendenze con soggetti aventi sede nell'Unione. L'ESMA dovrebbe infine determinare e valutare la natura dei servizi esternalizzati dalla CCP e il rischio che tali accordi pongono alla CCP nel caso in cui tali servizi siano interrotti o compromessi in qualsiasi modo.
- (8) Qualora, in base a indicatori quantitativi oggettivi, l'esposizione dei partecipanti diretti e dei clienti stabiliti nell'Unione nei confronti di una CCP sia significativa, l'ESMA dovrebbe valutare elementi aggiuntivi per ciascun criterio. Quanti più indicatori la CCP soddisfa, tanto maggiore è la probabilità che l'ESMA concluda che la CCP è a rilevanza sistemica per la stabilità finanziaria dell'Unione o di uno o più dei suoi Stati membri.
- (9) Il presente regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire la più rapida attuazione del regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Natura, dimensioni e complessità dell'attività della CCP

1. Nel considerare il criterio di cui all'articolo 25, paragrafo 2 bis, lettera a), del regolamento (UE) n. 648/2012, l'ESMA valuta i seguenti elementi:

- a) i paesi in cui la CCP fornisce o intende fornire servizi;

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2019/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, recante modifica del regolamento (UE) n. 648/2012 relativamente alle procedure e alle autorità coinvolte nell'autorizzazione delle controparti centrali (CCP) e ai requisiti per il riconoscimento di CCP di paesi terzi (GU L 322 del 12.12.2019, pag. 1).

